

Diffusione musicale gratuita nello studio odontoiatrico

Il Tribunale di Torino, sezione IX con sentenza del 21/03/2008, ha affermato che il medico non è tenuto al versamento di compensi in favore del produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi.

La riproduzione musicale in uno studio odontoiatrico non è effettuata a scopo di lucro, neppure indirettamente; il professionista ascolta la musica mentre lavora soltanto per diletto e il paziente è indifferente al fatto che nello studio venga trasmessa della musica, né è indotto a scegliere un dentista piuttosto che un altro in base al fatto che nello studio si ascolti della musica.

Il Tribunale ha infatti rilevato che il presupposto per il versamento del compenso previsto nelle norme sul diritto di autore è sempre quello della riproduzione musicale in un luogo pubblico o aperto al pubblico. Lo studio del convenuto è però uno studio dentistico privato: gli eventuali pazienti del medico non costituiscono un pubblico indifferenziato, ma sono singolarmente individuati e hanno diritto ad accedere allo studio normalmente previo appuntamento, o comunque su consenso del medico, in casi particolari, quali visite urgenti. Il termine pubblico viene infatti definito come "accessibile e aperto a tutti, non circoscritto a determinate persone" o comunque relativo ad un ambito collettivo. Ciò potrebbe quindi riferirsi ad un ospedale, ad un bar, un supermercato, un ristorante, una sala da ballo, una festa di beneficenza, una azienda sanitaria locale, ma non ad uno studio privato quale uno studio medico.